



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno tredici del mese di giugno dell'anno duemilaquindici nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Dr. Matteo Tedde, la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei Consiglieri Signori:

P	Bamonti Alberto	A	Oggiano Linda
P	Boglioli Elisabetta	P	Pais Michele
A	Camerada Nunzio	P	Piccone Giuseppina Rita
P	Carta Francesca	P	Piras Cesare Emiliano
P	Curedda Vittorio Davide	P	Pirisi Beniamino
A	Daga Enrico Bachisio	A	Pirisi Maurizio
P	Fadda Giuseppe Angelo	P	Porcu Graziano
P	Ferrara Roberto	P	Pulina Piera Monica
A	Loi Alessandro	A	Salaris Maria Grazia
P	Moro Giampietro	P	Sartore Gerolamo Pietro Mario
A	Nasone Alessandro	P	Tanchis Gavino
P	Nonne Mario	P	Tedde Matteo

N. 41

del 13 giugno 2015

OGGETTO:

TASI ANNO 2015

**SERVIZI INDIVISIBILI,
ALIQUOTE E
RIDUZIONI**

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda, ha approvato, nei termini di voto *infra* indicati, la seguente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) istituiscono "l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

N. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 dal

16.06.2015

M. Monti

PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2014 - che al Capo C regola l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Alghero;

PRESO ATTO che il comma 683 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della L. 147/2013 che dispone, alla lettera b), numero 2), che il comune procede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della L. 147/2013 che dispone, alla lettera b), numero 1), che il comune, per quanto riguarda la TASI, stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

VISTO l'articolo 6.C, Capo C, del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, che dispone che "Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. sono introdotte le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- a. riduzione nella misura del 50%, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo, risulti inferiore o uguale agli appositi valori stabiliti dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con cui si provvede all'approvazione delle aliquote e detrazioni;
- b. esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti inferiore o uguale agli appositi valori stabiliti dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con cui si provvede all'approvazione delle aliquote e detrazioni;

RICHIAMATO l'articolo 5.C del succitato Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che stabilisce che "Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal Comune per la tipologia dell'immobile. La restante parte nella misura del 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

VISTO il comma 676 del citato art. 1 della L. 147/2013 con cui si dispone che "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

VISTO il comma 677 del citato art. 1 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, con cui si dispone che "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'Area Finanze, Bilancio, Tributi e Controllo Analogico ha elaborato la presente proposta di deliberazione avuto riguardo dei criteri di equità fiscale e tenuto in debito conto delle esigenze finanziarie del Comune di Alghero;

CONSIDERATO che il l'Area Finanze, Bilancio, Tributi e Controllo Analogico, mediante analisi delle banche dati disponibili, e nelle more della stima a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del gettito standard TASI, ha elaborato la stima del gettito TASI presunto pari ad euro 2.817.827,00 per una copertura del 78,60% dei costi previsti per i servizi indivisibili indicati in dettaglio in dispositivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10.04.2015 di proposta al Consiglio Comunale per l'adozione delle aliquote e riduzioni e dei Servizi Indivisibili TASI per l'anno 2015;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2015-2017;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2015-2017;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni;

RISCONTRATA la competenza consiliare, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Staff Finanze in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario pertanto di dover procedere all'approvazione delle aliquote, riduzioni e dei servizi indivisibili e dei relativi costi previsti, alla cui copertura è diretta la TASI per l'anno 2015;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

DATO ATTO che sulla pratica in trattazione ha espresso il suo parere favorevole la VI^a Commissione Consiliare Permanente;

RAPPRESENTATO altresì che, in data odierna, si è svolto il dibattito consiliare sull'argomento in trattazione;

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri, come risultanti dalla registrazione digitale, sintetizzati nel resoconto della seduta e resi disponibili in atti;

Dato atto, in particolare, che nel corso della seduta:

- L'emendamento scritto presentato dai gruppi di maggioranza in data 21.05.2015 è stato ritirato per essere sostituito da un emendamento specificativo presentato in aula dagli stessi gruppi di maggioranza;
- Il Consigliere Sartore ha provveduto alla illustrazione di detto emendamento sostitutivo recante la proposizione delle seguenti variazioni alle aliquote TASI e IMU per l'anno 2015:

"Agli immobili di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR – sono applicate le seguenti aliquote IMU;

- *7,6 x mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;*
 - *7,3 x mille agli immobili classificati nei gruppi catastali A10 e C;*
- Agli stessi immobili sono applicate, ai fini della TASI le seguenti aliquote:*
- *2,2 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;*
 - *2,5 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale A10 e C."*

Il Relatore precisa che l'emendamento sulle aliquote TASI è complementare all'emendamento in tema di aliquote IMU in quanto prevede una variazione sulle aliquote di entrambi i tributi di natura compensativa; la variazione, pur non avendo effetti sul complesso delle entrate dell'Ente quanto alla sommatoria IMU+TASI ha invece riflessi sul contribuente titolare di partita IVA che può portare in deduzione una quota maggiore; ciò con riferimento ai soli immobili destinati "per natura" alla attività aziendale ricompresi nei gruppi catastali indicati.

Pais: propone un ulteriore emendamento verbale volto a estendere le variazioni di aliquota di cui sopra anche agli immobili strumentali "per destinazione" alla attività economica esercitata;

Udito l'intervento del Segretario Generale il quale, ricevutane facoltà dal Presidente e a nome del Dirigente dell'Area Finanze e Bilancio e del Collegio di Revisione, presenti alla seduta, comunica all'aula la sussistenza dei pareri tecnico-contabili favorevoli in ordine agli emendamenti di cui sopra;

Il Segretario Generale comunica altresì che, in ragione della loro intrinseca correlazione i prefati emendamenti in tema di aliquote TASI e IMU saranno integralmente menzionati anche nel successivo punto in trattazione inerente le aliquote IMU 2015;

Udite le dichiarazioni di voto riportate nella registrazione digitale e sintetizzate nel verbale di seduta, disponibili in atti;

VISTI i seguenti esiti delle operazioni di voto, svoltesi per appello nominale, come riportate nelle distinte schede in atti:

Emendamento PAIS: volto a estendere le variazioni di aliquota di cui sopra anche agli immobili strumentali "per destinazione" alla attività economica esercitata: non approvato (favorevoli: 4 (Pais - Piras – Ferrara - Porcu) – contrari: 14;

Emendamento Sartore e più: "Agli immobili di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR – sono applicate le seguenti aliquote IMU:

- 7,6 x mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;
 - 7,3 x mille agli immobili classificati nei gruppi catastali A10 e C;
- Agli stessi immobili sono applicate, ai fini della TASI le seguenti aliquote:
- 2,2 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;
 - 2,5 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale A10 e C."

Approvato (favorevoli: 16 – contrari: 1 (Pirisi B.) ; Astenuti: 1 (Curedda);

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME EMENDATA : Consiglieri presenti 18 – Favorevoli 13 – Contrari: 2 (Pais,PirisiB.); Astenuti 3: (Piras - Porcu-Ferrara); - (Assenti: Camera-da, Daga, Loi, Oggiano, Nasone, Pirisi M., Salaris)

IL CONSIGLIO COMUNALE

sulla base delle risultanze di voto sopra riportate

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,

1. DI APPROVARE, per l'anno 2015, i servizi indivisibili di seguito individuati, con indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi previsti, alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito specificato:

servizio di illuminazione pubblica	euro 766.434,00
servizi per la viabilità e diritto alla mobilità	euro 345.733,00
servizi di tutela del patrimonio artistico, storico e culturale	euro 65.547,00
servizio per l'assetto e la tutela del territorio	euro 556.928,00
servizi di manutenzione stradale	euro 872.618,00
servizi di manutenzione del verde pubblico e decoro cittadino	euro 262.351,00
servizi di manutenzione degli edifici scolastici	euro 546.674,00
servizi di manutenzione degli edifici sedi istituzionali	euro 168.693,00
totale servizi indivisibili	euro 3.584.979,00

2. DI STABILIRE, ai sensi dei commi 676, 677 e 683 dell'articolo 1 della L. 147/2013, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati cui sopra, differenziate come di seguito specificato:

a) **aliquota del 2,4 per mille:** per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali, e relative pertinenze, e immobili assimilati all'abitazione principale e pertinenze ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

b) **azzeramento dell'aliquota TASI**, ai sensi del comma 676 dell' articolo 1 della L. 147/2013:

- per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e pertinenze, ed assimilati;
- per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative pertinenze, e assimilati, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per le aree fabbricabili;

3. DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 6.C comma 1 lettera b. del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la seguente esenzione ai sensi del comma 682 dell'articolo 1 della L. 147/2013:

- **esenzione della TASI** per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze, ed assimilati, qualora il reddito del nucleo familiare del soggetto passivo, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risulti inferiore o uguale a euro 4.500,00;

4. DI STABILIRE altresì, per effetto dell'emendamento come sopra approvato che:

"Agli immobili di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR – sono applicate le seguenti aliquote IMU:

- 7,6 x mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;
- 7,3 x mille agli immobili classificati nei gruppi catastali A10 e C;

Agli stessi immobili sono applicate, ai fini della TASI le seguenti aliquote:

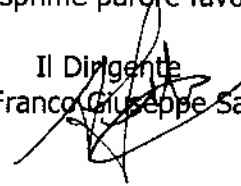
- **2,2 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;**
- **2,5 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale A10 e C."**

4. DI APPROVARE la stima del gettito TASI presunto per l'anno 2015 pari ad euro 2.817.827,00 per una copertura del 78,60% dei costi previsti per i servizi indivisibili suindicati.

5. DI DICHIARARE, con separata votazione (favorevoli 13 – contrari 1 (Pais) – Astenuti 4 (Ferrara-Piras-Pirisi B., Porcu) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

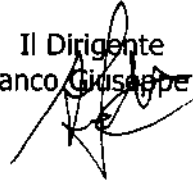
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente
Dr. Franco Giuseppe Satta



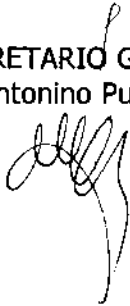
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente
Dr. Franco Giuseppe Satta



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonino Puledda



IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Tedde



COMUNE DI ALGHERO

Provincia di SASSARI

***Parere n. 11 del Collegio dei Revisori dei Conti
sulla proposta di approvazione delle tariffe "TASI anno 2015. Servizi indivisibili, aliquote e
riduzioni" ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000***

I sottoscritti Dott. Giovanni Pinna Parpaglia, Dott. Claudio Giuseppe Calvi e Dott.ssa Gabriella Sotgiu, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Alghero, nominati con atto consiliare n. 26 del 02/07/2013

Premesso che

- l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) avente due presupposti impositivi uno dei quali collegato al possesso degli immobili e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;
- la IUC è composta:
 - a. dall'IMU, di natura patrimoniale;
 - b. dalla TASI riferita ai servizi indivisibili;
 - c. dalla TARI destinata al finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **Visto** il disposto di cui al comma 682, lettera b), numero 2) del sopra citato articolo 1, ai sensi del quale il comune procede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- **Visto** il disposto di cui ai commi 679 e 682, lettera b), numero 1) del suddetto articolo 1, trasfusi nell'articolo 6.C del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, ai sensi del quale il comune, per quanto riguarda la TASI, stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- **Visto** l'articolo 5.C del sopracitato Regolamento Comunale il quale stabilisce la ripartizione del tributo tra titolare ed occupante *"nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare"*
- **Visto** il comma 683 del predetto articolo 1, il quale stabilisce che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

- **Visto** il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;
- **Visto** l'articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'articolo 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'Organo di Revisione renda il proprio parere in ordine agli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- **Visto** l'articolo 239, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto che precede, *“formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153”*
- **Visto** il Regolamento di Contabilità e lo Statuto del Comune di Alghero,
- **Visto** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che al Capo C regola l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC;
- **Preso atto** del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
- **Vista** la proposta di delibera del Consiglio Comunale di deliberazione delle aliquote *“TASI anno 2015. Servizi indivisibili, aliquote e riduzioni”*

ESPRIMONO

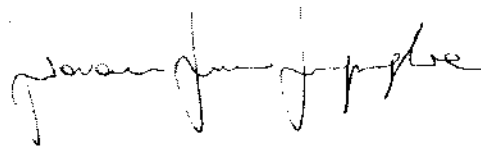
Parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto *“TASI anno 2015. Servizi indivisibili, aliquote e riduzioni”* ritenendo le previsioni congrue ed attendibili.

Il presente verbale viene trasmesso al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

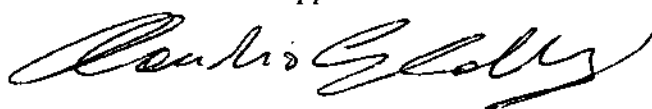
Alghero, lì 13 maggio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

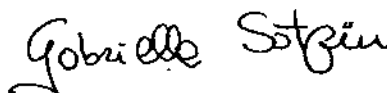
Dott. Giovanni Pinna Parpaglia



Dott. Claudio Giuseppe Calvi



Dott.ssa Gabriella Sotgiu





CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno tredici del mese di giugno dell'anno duemilaquindici, nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ^{stra}ordinaria ^{urgente} e seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Dr. Matteo Tedde, la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei Consiglieri Signori:

P	Bamonti Alberto	A	Oggiano Linda
P	Boglioli Elisabetta	P	Pais Michele
A	Camerada Nunzio	P	Piccone Giuseppina Rita
P	Carta Francesca	A	Piras Cesare Emiliano
P	Curedda Vittorio Davide	P	Pirisi Beniamino
A	Daga Enrico Bachisio	A	Pirisi Maurizio
P	Fadda Giuseppe Angelo	P	Porcu Graziano
P	Ferrara Roberto	P	Pulina Piera Monica
A	Loi Alessandro	A	Salaris Maria Grazia
P	Moro Giampietro	P	Sartore Gerolamo Pietro Mario
A	Nasone Alessandro	P	Tanchis Gavino
P	Nonne Mario	P	Tedde Matteo

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda, ha approvato, nei termini di voto *infra* indicati, la seguente proposta di deliberazione del CONSIGLIO Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) istituiscono "l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

N. 42

del 13 giugno 2015

OGGETTO:

IMU ANNO 2015

**APPROVAZIONE
ALIQUOTE**

N. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 dal 16.06.2015

PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2014 - che al Capo B regola l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel territorio del Comune di Alghero;

VISTI i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 con cui sono definite le aliquote da applicare ai fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina IMU dai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 con cui, tra l'altro, è stabilito che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", nonché "ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

RICHIAMATO l'articolo 4.B "Esenzioni" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto le "Esenzioni", di seguito integralmente riportato:

"1. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi apposita aliquota ridotta e detrazione, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 9 bis del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 147 del 27.12.2013, l'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

5. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del Decreto Legislativo 23/2011, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

6. Si applicano per l'imposta municipale propria le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo 504/1992, di seguito riportate:

b. i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

[h. ... i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; abrogato]

i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera A), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013 tale esenzione non è prevista per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 tale esenzione non si applica per gli immobili delle fondazioni bancarie.

7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma";

RICHIAMATO inoltre l'articolo 5.B del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto le "Agevolazioni e assimilazioni", di seguito riportato:

"1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a. posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b. posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2. Agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.

3. Agli immobili adibiti ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.

4. Agli immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero, nonché alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei con-

tratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998, si applica apposita aliquota agevolata, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono dichiarate dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato”;

VISTO il comma 677 del citato art. 1 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, con cui si dispone che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

CONSIDERATO che il l'Area Finanze, Bilancio, Tributi e Controllo Analogo ha elaborato la presente proposta di deliberazione avuto riguardo dei criteri di equità fiscale e tenuto in debito conto delle esigenze finanziarie del Comune di Alghero;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 10.04.2015 di proposta al Consiglio Comunale per l'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2015;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2015-2017;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2015-2017;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni;

RISCONTRATA la competenza consiliare, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Staff Finanze in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario di dover procedere all'approvazione delle aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 nella misura come di seguito indicata:

- Aliquota di base: 9,8 per mille
- Aliquota ridotta abitazione principale: 4,5 per mille (abitazioni principali categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e “I.A.C.P.”)
- Aliquota agevolata: 7,6 per mille ai sensi dell'articolo 5.B comma 4 Regolamento IUC, per:
 - ☐ Immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero;
 - ☐ Unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998;
- Aliquota 10,4 per mille per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale;

CONSIDERATO che l'Area Finanze, Bilancio, Tributi e Controllo Analogo, mediante analisi delle banche dati disponibili, e nelle more della stima a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del gettito standard IMU, ha elaborato la stima del gettito IMU presunto per l'anno 2015, pari ad euro 12.381.153,00, al lordo dei contributi alla finanza pubblica determinati unitamente al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, in corso di definizione a cura del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

DATO ATTO che sulla pratica in trattazione ha espresso il suo parere favorevole la VI^a Commissione Consiliare Permanente;

RAPPRESENTATO altresì che, in data odierna, si è svolto il dibattito consiliare sull'argomento in trattazione;

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri, come risultanti dalla registrazione digitale, sintetizzati nel resoconto della seduta e resi disponibili in atti;

Dato atto, in particolare, che nel corso della seduta:

- L'emendamento scritto IMU/TASI presentato dai gruppi di maggioranza in data 21.05.2015 è stato ritirato per essere sostituito da un emendamento specificativo presentato in aula dagli stessi gruppi di maggioranza;
- Il Consigliere Sartore ha provveduto, in corso di seduta, alla illustrazione di detto emendamento sostitutivo recante la proposizione delle seguenti variazioni alle aliquote TASI e IMU per l'anno 2015:

"Agli immobili di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR – sono applicate le seguenti aliquote IMU;

- *7,6 x mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;*
 - *7,3 x mille agli immobili classificati nei gruppi catastali A10 e C;*
- Agli stessi immobili sono applicate, ai fini della TASI le seguenti aliquote:*
- *2,2 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;*
 - *2,5 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale A10 e C."*

Il Relatore precisa che l'emendamento sulle aliquote TASI è complementare all'emendamento in tema di aliquote IMU in quanto prevede una variazione sulle aliquote di entrambi i tributi di natura compensativa; la variazione, pur non avendo effetti sul complesso delle entrate dell'Ente quanto alla sommatoria IMU+TASI ha invece riflessi sul contribuente titolare di partita IVA che può portare in deduzione una quota maggiore; ciò con riferimento ai soli immobili destinati "per natura" alla attività aziendale ricompresi nei gruppi catastali indicati.

Pais: ha proposto, in corso di seduta, un ulteriore emendamento verbale, non approvato, volto a estendere le variazioni di aliquota di cui sopra anche agli immobili strumentali "per destinazione" alla attività economica esercitata;

Udito l'intervento del Segretario Generale il quale, ricevutane facoltà dal Presidente e a nome del Dirigente dell'Area Finanze e Bilancio e del Collegio di Revisione, presenti alla seduta, comunica all'aula la sussistenza dei pareri tecnico-contabili favorevoli in ordine agli emendamenti di cui sopra;

Il Segretario Generale comunica altresì che, in ragione della loro intrinseca correlazione i prefati emendamenti in tema di aliquote TASI e IMU sono integralmente menzionati nel precedente punto in trattazione inerente le aliquote TASI 2015;

Udite le dichiarazioni di voto riportate nella registrazione digitale e sintetizzate nel verbale di seduta, disponibili in atti;

VISTI i seguenti esiti delle operazioni di voto, svoltesi per appello nominale, come riportate nelle distinte schede in atti;

Emendamento Sartore e più: "Agli immobili di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR – sono applicate le seguenti aliquote IMU:

- 7,6 x mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;
 - 7,3 x mille agli immobili classificati nei gruppi catastali A10 e C;
- Agli stessi immobili sono applicate, ai fini della TASI le seguenti aliquote:
- 2,2 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;
 - 2,5 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale A10 e C."

Approvato (favorevoli: 16 – contrari: 1 (Pirisi B.) ;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME EMENDATA : Consiglieri presenti 17 – Favorevoli 13 – Contrari: 2 (Pais, Pirisi B.); Astenuti 2: (Porcu-Ferrara); - (Assenti: Camerada, Daga, Loi, Oggiano, Nasone, Piras, Pirisi M., Salaris)

IL CONSIGLIO COMUNALE

sulla base delle risultanze di voto sopra riportate

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,

1. DI STABILIRE le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio del Comune di Alghero per l'anno 2015, nelle misure come di seguito specificato:

- Aliquota di base: **9,8 per mille**

- Aliquota ridotta abitazione principale: **4,5 per mille** (abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e "I.A.C.P.")

- Aliquota agevolata: **7,6 per mille** ai sensi dell'articolo 5.B comma 4 Regolamento IUC, per:

- ☐ Immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero;
- ☐ Unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998;

- Aliquota **10,4 per mille** per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale.

2. DI STABILIRE altresì, per effetto dell'emendamento come sopra approvato che:

"Agli immobili di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR – **sono applicate le seguenti aliquote IMU:**

- **7,6 x mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;**
 - **7,3 x mille agli immobili classificati nei gruppi catastali A10 e C;**
- Agli stessi immobili sono applicate, ai fini della TASI le seguenti aliquote:
- 2,2 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale D;
 - 2,5 per mille agli immobili classificati nel gruppo catastale A10 e C."

3. DI DICHIARARE, con separata votazione (Favorevoli 13 – contrari 1 (Pirisi B.) – astenuti 2 (Ferrara-Porcu), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

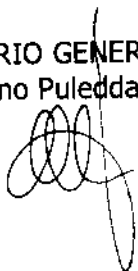
Il Dirigente
Dr. Franco Giuseppe Satta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

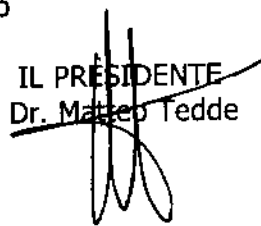
Il Dirigente
Dr. Franco Giuseppe Satta

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonino Puledda



IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Tedde



COMUNE DI ALGHERO

Provincia di SASSARI

***Parere n. 10 del Collegio dei Revisori dei Conti
sulla proposta di "IMU anno 2015. Approvazione aliquote"
ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000***

I sottoscritti Dott. Giovanni Pinna Parpaglia, Dott. Claudio Giuseppe Calvi e Dott.ssa Gabriella Sotgiu, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Alghero, nominati con atto consiliare n. 26 del 02/07/2013

Premesso che

- l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) avente due presupposti impositivi uno dei quali collegato al possesso degli immobili e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;
- la IUC è composta:
 - a. dall'IMU, di natura patrimoniale;
 - b. dalla TASI riferita ai servizi indivisibili;
 - c. dalla TARI destinata al finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **Visto** il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- **Visto** il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;
- **Viste** le modifiche introdotte alla disciplina IMU dall'articolo 1, commi 707 e 708, della Legge 147/2013, recepito nell'articolo 4.B "Esenzioni" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, a mente dei quali *"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" ed "ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*;

- **Visto** l'articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'articolo 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'Organo di Revisione renda il proprio parere in ordine agli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- **Visto** l'articolo 239, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto che precede, *"formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153"*
- **Visto** il Regolamento di Contabilità e lo Statuto del Comune di Alghero,
- **Visto** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che al Capo B regola l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), quale componente della IUC;
- **Preso atto** del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
- **Vista** la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"IMU anno 2015. Approvazione aliquote"*

ESPRIMONO

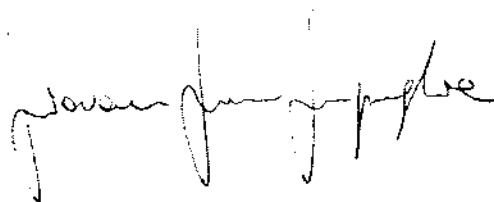
Parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto *"IMU anno 2015. Approvazione aliquote"* ritenendo le previsioni congrue ed attendibili.

Il presente verbale viene trasmesso al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

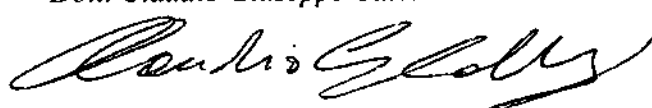
Alghero, lì 13 maggio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia



Dott. Claudio Giuseppe Calvi



Dott.ssa Gabriella Sotgiu

